

IL DECRETO-LEGGE N. 132 DEL 2021: GIUSTIZIA E PROROGHE

Il 29 settembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto-legge n. 132 del 2021**, che introduce disposizioni urgenti in materia di **giustizia** e disposizioni di **proroga** in tema di **referendum, assegno temporaneo e Irap**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, con l'**articolo 1** si interviene in materia di **accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale** stabilendo, in linea col diritto comunitario e con la [sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021](#), che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell'accertamento del reato. Come ha osservato il [Relatore del Pd, Stefano Ceccanti](#), si tratta di un **intervento** "ancora più **garantista** rispetto a quanto richiesto dalla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea ad esso sottesa".

L'altro punto di maggior significato "politico" del provvedimento è quello relativo all'**articolo 3**, che **proroga di un mese** la possibilità di depositare le sottoscrizioni e i certificati elettorali per le richieste di **referendum abrogativo** annunciate dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di pubblicazione dello stesso decreto-legge. In sede referente, la Lega ha presentato un emendamento volto a sopprimere tale proroga, con il chiaro e strumentale obiettivo di colpire in particolare il **quesito referendario sulla cannabis**. Come ha sottolineato ancora **Stefano Ceccanti**, il tentativo della Lega "di smentire una scelta del Governo di cui fa parte solo perché non era d'accordo nel merito con uno dei quesiti depositati è stato battuto", aggiungendo che "i referendum che non si condividono si affrontano in campo aperto davanti ai cittadini, altra cosa sono le regole che devono essere uguali per tutti".

Detto che con gli **articoli 2, 4 e 5** si interviene rispettivamente sui criteri per la nomina a **Capo di stato maggiore della Difesa**, sulle domande relative all'**assegno temporaneo per i figli minori** e sui **versamenti dell'Irap**, mentre gli articoli 6 e 7 riguardano la clausola di invarianza finanziaria e i termini dell'entrata in vigore del decreto-legge, ecco a seguire i suoi **principali contenuti**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap” [AC 3298](#) – relatore Stefano Ceccanti (PD) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente.

ACQUISIZIONE DEI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO PER FINI DI INDAGINE PENALE (ART. 1)

Viene **modificato l'art. 132 del Codice della privacy**, per circoscrivere l'**accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale**, consentendolo **solo a fronte di gravi o specifici reati** e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la **convalida da parte del giudice**.

L'intervento normativo è determinato dall'esigenza di dare urgente seguito ad una **sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione europea**, in cui si affermano due principi: primo, che l'accesso per fini penali ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica; secondo, che tale accesso può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati).

Poiché la **normativa nazionale**, di cui appunto il citato art. 132 del Codice della privacy, consentiva l'**accesso ai dati di traffico** a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato e quindi **non** appariva **conforme** al primo principio enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, si è deciso di intervenire consentendo l'accesso solo nell'ambito di **indagini penali** per i **seguenti reati**:

- reati per i quali la legge stabilisce la **pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni**, determinata a norma dell'articolo 4 c.p.p. (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);
- reati di **minaccia**, di **molestia** o di **disturbo** alle persone **con il mezzo del telefono**, “quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono **gravi**”.

Si consente anche a fronte di reati meno gravi – che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica – l'acquisizione dei dati di traffico, subordinandola però al requisito della “**gravità**” della **minaccia, della molestia o del disturbo**.

Sono inoltre individuati **ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico**:

- in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito “**sufficienti indizi**”;
- i **dati di traffico** devono apparire “**rilevanti**” ai fini della prosecuzione delle indagini.

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di Giustizia, e dunque la **procedura per l'acquisizione dei dati**, si prevede.

- che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con **decreto motivato del giudice, su richiesta del Pm o istanza del difensore** dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte;
- che in caso di **urgenza**, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave **pregiudizio alle indagini**, il **Pm** possa **acquisire direttamente i dati**, con proprio decreto motivato, che dovrà essere **comunicato entro 48 ore al giudice** affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita una disposizione che sanziona con **l'inutilizzabilità** l'acquisizione dei **dati di traffico in violazione di legge** e si è introdotta una **disciplina transitoria** relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che questi dati potranno essere **utilizzati a carico dell'imputato** solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati.

Un'ulteriore modifica riguarda il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante **captatore informatico**, il cosiddetto **trojan**. Rispetto alla normativa vigente che impone al giudice di indicare, al momento dell'autorizzazione all'uso del **trojan**, le “ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini”, in sede referente si è aggiunto che tali **ragioni** devono essere “**specifiche**”.

IN MATERIA DI DIFESA (ART. 2)

Viene modificato l'art. 25 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) che prevedeva, riguardo i **presupposti** per la **nomina a Capo di stato maggiore della Difesa**, che venisse scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di Generale di Corpo d'armata dell'Esercito italiano, di Ammiraglio di squadra della Marina militare e di Generale di Squadra aerea dell'Aeronautica militare. Ora, con questo intervento si consente il conferimento di tale incarico anche ai Capi di stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio “automatico” ai sensi del co. 4 dell'art. 1094 del Codice dell'ordinamento militare.

L'obiettivo, dunque, è quello di **ampliare la platea dei possibili destinatari della nomina**, consentendo così di superare eventuali criticità nel processo selettivo introducendo la possibilità, per l'autorità politica, di individuare il Capo di stato maggiore della Difesa, oltre che tra tutti i Generali di Corpo d'armata o equivalenti in servizio permanente, anche tra quelli che ricoprendo già la carica di vertice nell'ambito della rispettiva Forza armata, legittimamente si trovano a svolgere le loro funzioni di comando nella posizione di richiamo in servizio “automatico” previsto dalla normativa vigente.

RIDUZIONE PERIODI DI COMANDO PER AVANZAMENTO UFFICIALI (ART. 2, CO. 1-BIS)

In sede referente si è intervenuto sul Codice dell'ordinamento militare al fine di **ridurre di trenta giorni**, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal Codice dell'ordinamento militare ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle **aliquote di valutazione per l'avanzamento**.

PROROGADI TERMINI IN MATERIA DI REFERENDUM (ART. 3)

In considerazione della concomitanza con le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali, viene **prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine** per il **deposito** delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di **referendum abrogativi** annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Inoltre, vengono conseguentemente **differiti di un mese** anche i **termini** per le connesse **verifiche di regolarità** delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

Si tratta di un **intervento analogo** a quello disposto dall'art. 11, co. 1-*bis*, del **decreto-legge n. 52 del 2021**, che ha prorogato di un mese i termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati elettorali necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021. Successivamente, l'art. 39-*bis* del **decreto-legge n. 77 del 2021** ha esteso anche il termine per il deposito alle richieste annunciate al 15 giugno 2021, oltre a prorogare altri termini relativi alla procedura referendaria.

PROROGA DI UN TERMINE PER LE DOMANDE DI ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI (ART. 4)

Viene disposta la **proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021** di un **termine** temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'**assegno temporaneo per i figli minori**, che trova applicazione in via transitoria nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021. Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

PROROGADI TERMINI IN MATERIA DI VERSAMENTI IRAP (ART. 5)

Viene **prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine** per il **versamento**, senza sanzioni e interessi, dell'**Irap** non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del decreto "Rilancio", in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary framework* sugli aiuti di Stato nel corso dell'emergenza pandemica, di cui alla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

